



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 48 del 17 Ottobre 2017

## **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

### **ALLEGATI**

Si rimettono in allegato i Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

#### **COMUNICATO UFFICIALE N.57/AA**

Inerente provvedimento disciplinare a carico LUCA GATTO, arbitro effettivo della Sezione di Lamezia Terme;

#### **COMUNICATO UFFICIALE N.62/AA**

Inerente provvedimenti disciplinari a carico della Società A.S.D.ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI e del Presidente FRANCESCO LA FACE;

#### **COMUNICATO UFFICIALE N.63/AA**

Inerente provvedimenti disciplinari a carico della Società U.S.D. PARENTI e del Presidente FABIO GUZZO MAGLIOCCHI;

#### **COMUNICATO UFFICIALE N.65/AA**

Inerente provvedimenti disciplinari a carico della Società A.S.D. ALLARESE e del Presidente ROMOLO TASSONE.

## **2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 16 ottobre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| - Avv. Gianfranco CACIA  | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio IIRITANO    | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. Sig. Nicoletti Vincenzo.

**RECLAMO n.5 della Società A.S.D. COMPENSORIO ARCHI CALCIO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 28.09.2017(punizione sportiva della perdita della gara *Propellaro 1919 Soccer Lab - Compensorio Archi Calcio del 24/09/2017-Campionato 1^Categoria, ammenda di € 400,00, inibizione del dirigente VAZZANA Francesco fino al 30.09.2021 con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).*

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il Presidente della Società reclamante;

## RILEVA

il rappresentante dell'A.I.A.-C.R.A., Signor Nicoletti Vincenzo, comunica che l'arbitro della gara in epigrafe, Marchesano Rocco, regolarmente convocato, è impedito a presenziare all'odierna seduta a causa di un guasto alla sua autovettura.

Ritenuta la necessità di sentire l'arbitro a chiarimenti, la C.S.A.T. dispone la riconvocazione dello stesso per la seduta del 06 novembre 2017, ore 15,30.

Di quanto sopra viene reso edotto il Presidente della Società reclamante avvisandolo che potrà intervenire nella richiamata seduta, senza ulteriore convocazione.

## P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 06 NOVEMBRE 2017, ore 15.30.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 57/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1156 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Luca GATTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA GATTO, Arbitro effettivo della Sezione di Lamezia Terme, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 40 comma 1, e comma 4, lettera d, del Regolamento A.I.A. per avere postato sul proprio profilo *Facebook* una dichiarazione irrispettosa e/o denigratoria nei confronti di una società affiliata alla F.I.G.C. e dei suoi tifosi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca GATTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di sospensione per il Sig. Luca GATTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 SETTEMBRE 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 62/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1221 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Francesco LA FALCE e della società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO LA FALCE, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'articolo 44, comma 3, del Regolamento della L.N.D., dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. del 12/08/2016, lettere b) e c), per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante il sollecito a tal fine pervenuto dalla L.N.D. – Comitato Regionale Calabria;

A.S.D. ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco LA FALCE, in proprio e, in qualità di Presidente *pro tempore*, per conto della società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Francesco LA FALCE e di €334,00 di ammenda per la società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 63/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1226 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Fabio GUZZO MAGLIOCCHI e della società U.S.D. PARENTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO GUZZO MAGLIOCCHI, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. PARENTI, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'articolo 44, comma 1 e 3, del Regolamento della L.N.D., dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. del 12/08/2016, lettere b) e c), per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante il sollecito a tal fine pervenuto dalla L.N.D. – C.R. Calabria;

U.S.D. PARENTI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio GUZZO MAGLIOCCHI e dal Sig. Elio Laurito, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società U.S.D. PARENTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Fabio GUZZO MAGLIOCCHI e di €334,00 di ammenda per la società U.S.D. PARENTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA L'11 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 65/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1225 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Romolo TASSONE e della società A.S.D. ALLARESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROMOLO TASSONE, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. ALLARESE in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'articolo 44, comma 1 e 3, del Regolamento della L.N.D., dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. del 12/08/2016, lettere b) e c), per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante il sollecito a tal fine pervenuto dalla L.N.D. – Comitato Regionale Calabria;

A.S.D. ALLARESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Romolo TASSONE in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per contro della società A.S.D. ALLARESE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione per il Sig. Romolo TASSONE e di € 334,00 (trecentotrentaquattro) di ammenda per la società A.S.D. ALLARESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio